



# COMUNE DI LAUREANA DI BORRELLO

89023 PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 35 Reg. Del.  
Del 29.09.2014

**OGGETTO:** Approvazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) 2014 da applicare per l'anno 2014.

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** il giorno **VENTINOVE** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **16.45** per determinazione del Presidente del Consiglio come da avvisi scritti consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito, in seduta Pubblica sotto la presidenza del Dott. Giuseppe TRAPASSO in sessione **straordinaria** di prima convocazione, il Consiglio Comunale, composto dai Sigg.

1	ALVARO Paolo	Presente
2	MONTALTO Giovanni	Presente
3	DIGIGLIO Antonino	Presente
4	MORANO Alberto	Presente
5	LAINA' Vincenzo	Presente
6		
7	TRAPASSO Giuseppe	Presente
8	NAPOLI Francesca	Assente
9	SICILIANO Carmelo	Presente
10	MONARDI-TRUNGADI Evelin Giada	Assente
11	MATAROZZO CARMELO	Presente

**PRESENTI** N° 8  
dimissionario).

**ASSENTI** N° 2 ( oltre 1 consigliere

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Tiziana Bencivinni ;

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli intervenuti dichiara la seduta aperta e valida.

Si dà atto che alle ore 17.30, successivamente alla surroga del consigliere dimissionario Rombolà Vincenzo, è entrato in aula il Cons. Ferdinando Fonte.

**Totale presenti 9.**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;

- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Visto inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell'IMU (16 giugno e 16 dicembre);
- c) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;
- d) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014 (conv. in legge n. 68/2014), i quali testualmente recitano:

*676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento*

*677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali*

*da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.*

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
  - per l'anno 2014 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
  - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Solo per il 2014 i limiti in parola possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente a quello dell'IMU;
  - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Richiamato inoltre l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014) e successivamente modificato dall'art. 4, comma 12-quater, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 il quale, ai periodi da undici a quattordici, stabilisce che:

*688. (...)Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data del 31 maggio 2014. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.*

*La TASI dovuta dall'occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, è pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale”.*

Ritenuto di dover prendere atto della disciplina ex lege delle modalità di versamento della TASI sopra descritte, non avendo questo Comune approvato le aliquote entro il 10 settembre del corrente anno;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale recante alla Parte III^ la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile;

Verificato che, in considerazione di quanto illustrato e delle aliquote previste, il gettito previsto a titolo di TASI, per l'anno 2014, risulta presumibilmente pari ad euro **129.981,18**, compatibile con i costi dei servizi indivisibili da indicare in bilancio, individuati analiticamente nel prospetto allegato, per i quali si preventiva un grado di copertura pari al **52,48** %;

Ritenuto pertanto di provvedere in merito;

Richiamato l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, così come modificato dal DL. 174/2012, sulla proposta della presente deliberazione è stato richiesto e formalmente acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti 6 (sei) a favore, 2 (due) contrari (Siciliano, Matarozzo), 1(uno) astenuto (Fonte) su 9 (nove) Consiglieri presenti e 8 (otto) votanti

**DELIBERA**

**DELIBERA**

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le aliquote della TASI per l'anno 2014, ai sensi dell'articolo 1, commi 676 e 677 ed in applicazione del sopra citato comma 688, della legge n. 147/2013, limitatamente alle seguenti fattispecie imponibili:

<b>Fattispecie imponibile</b>	<b>Aliquota</b>
Fabbricati merce	ZERO
Aree edificabili	ZERO
Abitazioni tenute a disposizione	ZERO
Altri immobili diversi dalle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze	ZERO
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze	1 x 1000

2. Di dare atto che le aliquote che qui si approvano e le detrazioni ed agevolazioni stabilite dal regolamento comunale, garantiranno, per l'anno 2014 un gettito a copertura dei costi dei servizi indivisibili indicati analiticamente in apposito allegato, nella misura stimata del **52,48 %** e che alla copertura della quota mancante si provvederà mediante risorse derivanti dalla fiscalità generale da reperire nell'ambito delle spese del bilancio comunale;
3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011)

Constatata l'urgenza,

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con voti 6 (sei) a favore, 2 (due) contrari (Siciliano, Matarozzo), 1(uno) astenuto (Fonte) su 9 (nove) Consiglieri presenti e 8 (otto) votanti

**DELIBERA**

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000.

**PARERI SULLA DELIBERA**

Parere Regolarità Tecnica  
Si esprime parere  
**FAVOREVOLE**

Parere Regolarità Contabile  
Si esprime parere  
**FAVOREVOLE**

Il Responsabile del Servizio  
F.to Dott. Francesco Morfea

Il Responsabile del Servizio  
F.to Dott. Francesco Morfea

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente  
F.to Dott. Giuseppe Trapasso

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Tiziana Bencivinni

---

Della su estesa deliberazione viene, in data odierna :

- Disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio, addì 07/10/2014 per giorni 15 consecutivi (Registro Pubblicazioni n° \_\_\_\_\_)

L'addetto all'Albo  
F.to Castauro Giuseppe

---

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Lì 07/10/2014

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Tiziana Bencivinni

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

**A T T E S T A**

- che la presente delibera:

- E' stata affissa a questo Albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

- è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ decorsi senza reclami 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 134, comma 3°, D.L.vo 267/2000

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°, D.L.vo 267/2000

Laureana di Borrello lì 07/10/2014

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Tiziana Bencivinni

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 35. in data 29/9/2014.

*COMUNE DI* Laureana di Borrello

*PROVINCIA DI* Reggio Calabria

**SERVIZIO FINANZIARIO**

**TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2014**

**RIEPILOGO COSTI SERVIZI INDIVISIBILI:**

(art. 4 del Regolamento comunale)

<b>ND</b>	<b>SERVIZIO</b>	<b>COSTI TOTALI</b>
1	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 239.741,14
2	MANUTENZIONE STRADE	€ 3.000,00
3	PROTEZIONE CIVILE	€ 4.900,00
<b>TOTALE</b>		€ <b><u>247.641,14</u></b>

Data .....

Firma

.....